

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Regionale Veneto
Progetto Gestione Patrimonio
Team Lavori
S. Croce, 929
Venezia

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

DELLA PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI GASOLIO AD USO RISCALDAMENTO E ACQUA CALDA SANITARIA PRESSO GLI IMMOBILI A REDDITO INPS UBICATI A TREVISO IN VIA ALBONA/CAPODISTRIA PER IL PERIODO DI 15 MESI A FAR DATA DAL 01 FEBBRAIO 2016.

CIG 6468569002

ARTICOLO 1- Oggetto dell'appalto. Costituisce oggetto del presente appalto la fornitura di gasolio da riscaldamento destinato al funzionamento di impianti termici e produzione di acqua calda per esigenza sanitaria (UNI 6579) presso gli immobili INPS siti in Treviso via Albona/via Capodistria.

L'appalto avrà durata di 15 mesi, indicativamente dal 01 Febbraio 2016 al 30 Aprile 2017.

L'appaltatore sarà eventualmente tenuto a prestare il servizio in regime di proroga tecnica, alle medesime condizioni pattuite, per i sei mesi successivi alla scadenza del contratto, ove richiesto dall'Amministrazione, qualora nel termine ordinario di scadenza del contratto non sia possibile stipulare nuovo contratto d'appalto.

Il quantitativo oggetto della fornitura è pari ad un massimo complessivo presunto di Litri 170.000, purtuttavia l'Ente si riserva di variare in aumento o in diminuzione la quantità di gasolio richiesto, in relazione all'effettivo bisogno.

La consistenza del presente appalto, inoltre, potrà subire riduzioni, senza che la Ditta aggiudicataria possa vantare alcuna pretesa, nelle ipotesi di seguito specificate:

1- a seguito della vendita degli immobili (Legge 410/2001);

2- in caso di costituzione di apposita amministrazione condominiale;

3- ovvero nel caso di conversione a metano degli impianti o altra innovazione tecnologica.

La fornitura del gasolio è data a misura, sulla base delle richieste di fornitura e delle quantità necessarie che di volta in volta saranno indicate dal "terzo responsabile" conduttore delle centrali termiche presso gli immobili sopra descritti. Sono a carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alla fornitura, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese, tra le altre, quelle relative:

- alla consegna e allo scarico del combustibile per il quantitativo di volta in volta ordinato;
- al trasporto di ogni singola partita di fornitura presso gli immobili di volta in volta indicati negli ordinativi;
- a tutte le spese di trasporto, viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale nonché ai connessi oneri assicurativi.

La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità e termini contenuti nel presente Capitolato d'appalto e nel contratto. In ogni caso la Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di osservare, nell'esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla presentazione dell'offerta, resteranno ad esclusivo carico della Ditta aggiudicataria, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale; pertanto la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa a tale titolo, assumendosene ogni relativa alea. La Ditta aggiudicataria deve impegnarsi espressamente a manlevare e tenere indenne l'INPS da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti. In ogni caso è onere della ditta appaltatrice, elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dalle stesse.

ARTICOLO 2- Prezzi. L'importo complessivo presunto dell'appalto, stimato sui quantitativi di cui all'art.1, è pari a complessivi Euro 180.000,00 Iva esclusa.

L'importo di cui sopra è da intendersi presunto e calcolato tenendo conto delle rilevazioni quindicinali della Camera di Commercio di Treviso.

Si precisa che il prezzo per litro di carburante da riportare nelle fatture sarà quello determinato applicando lo sconto di aggiudicazione all'ultima rilevazione quindicinale disponibile al momento della fornitura. L'offerta dovrà essere formulata secondo quanto indicato nel disciplinare di gara e relativi allegati che formano parte integrante del presente capitolato. L'Istituto si riserva la facoltà di modificare in aumento o in diminuzione nel corso dell'appalto i quantitativi di carburante precedentemente indicati, fermo restando lo sconto applicato in sede di offerta per tutta la durata della fornitura.

ARTICOLO 3- Modalità di espletamento della fornitura. La fornitura del combustibile dovrà avvenire entro 48 (quarantotto) ore dalla relativa richiesta e la consegna dovrà avvenire presso lo stabile indicato. Nelle fasi di scarico sarà presente, oltre all'operatore addetto allo scarico, il "terzo responsabile" conduttore delle centrali termiche, che attesterà per ricevuta la quantità erogata

mediante apposizione della firma nel bollettino conta litri. Il personale della Ditta aggiudicataria durante il lavoro dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta medesima, e mantenere un contegno irreprensibile nei confronti dei locatari e del personale dell'Istituto e suoi incaricati. La Ditta aggiudicataria dovrà avvalersi di personale specializzato.

ARTICOLO 4- Verifiche e controlli sullo svolgimento della fornitura. L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulla puntuale esecuzione della fornitura e sulla perfetta osservanza, da parte dell'aggiudicataria, di tutte le disposizioni previste dalla Legge e dal presente capitolato nonché sulla rispondenza del materiale fornito alla norma UNI 6579 ultima edizione summenzionata. L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre dei controlli al fine di verificare la conformità del prodotto, consegnato dal fornitore, alle specifiche tecniche indicate dalla succitata norma UNI. Nel caso in cui il prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche di cui sopra, potrà essere rifiutato e in tal caso il fornitore dovrà provvedere alla bonifica del luogo di consegna ed alla sostituzione della partita di prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, non oltre tre (3) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato con la singola Amministrazione Contraente) pena l'applicazione della penale nei termini di cui al successivo articolo 9, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 5- Pagamenti. L'Istituto, dal 06 giugno 2014, può accettare solamente fatture in formato elettronico attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) nel quale l'Inps è individuato con un codice univoco "UF5HHG" unico per tutto l'Ente, che identifica l'ufficio destinatario di fatture elettroniche. Per completezza di informazione si segnala che la documentazione tecnica e le modalità di trasmissione oltre che i servizi di supporto e di assistenza riservati agli operatori economici sono disponibili sul web all'indirizzo dedicato www.fatturapa.gov.it. Per poter essere ammesse al pagamento, inoltre, le fatture dovranno contenere l'indicazione del CIG relativo alla procedura. I pagamenti saranno in ogni caso subordinati alla verifica del "regolare espletamento del servizio" da parte dell'Istituto.

ARTICOLO 6 - Stipulazione del contratto. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva e, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, ha luogo la stipulazione del contratto che verrà sottoscritto dal Direttore Regionale della Direzione Regionale INPS e dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria o, comunque, da persona munita di appositi poteri. L'Istituto si riserva la facoltà, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine anche in pendenza della stipulazione del contratto.

ARTICOLO 7 – Periodo di prova. Per il primo mese l'appalto si intenderà conferito a titolo di prova, al fine di consentire all'INPS una valutazione ampia e complessiva del rapporto. Durante tale periodo l'INPS potrà, a suo esclusivo insindacabile giudizio, recedere in qualsiasi momento mediante semplice preavviso di dieci giorni da comunicare alla Ditta aggiudicataria con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

ARTICOLO 8- Responsabilità dell'appaltatore – Assicurazione

La Ditta aggiudicataria della fornitura assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone e/o di beni, tanto della Ditta stessa, quanto dell'Istituto e/ o di terzi, in dipendenza di negligenze, omissioni o di altre inadempienze attinenti allo svolgimento della fornitura oggetto dell'appalto. A tal fine, l'affidataria dovrà stipulare una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di Assicurazione che copra i rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o a persone comunque arrecati nello svolgimento dei servizi.

ARTICOLO 9- Penali. In caso di ritardo nella fornitura oltre i termini previsti agli art. 3 e 4, si applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno o frazione di giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento per eventuali maggiori danni.

La penale sarà applicata con formale comunicazione. Il provvedimento sarà immediatamente esecutivo, anche nel caso di contestazioni o gravame. A seguito di applicazione della penale, il pagamento della fattura contestata, rimarrà condizionato all'emissione di regolare nota di accredito per l'importo corrispondente. Nel caso in cui la Ditta non emetta nota di accredito, è facoltà dell'Istituto rivalersi sul deposito cauzionale definitivo.

ARTICOLO 10 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

ARTICOLO 11 - Cessione del contratto e subappalto. E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, anche parzialmente, la fornitura in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

L'eventuale richiesta di subappalto della fornitura in questione è sottoposta alle condizioni e ai termini di cui all'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006. In caso di subappalto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento in favore degli affidatari.

ARTICOLO 12 - Obblighi del Subappaltatore/Subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Nel caso in cui la Ditta affidataria della fornitura si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo, il contratto di subappalto dovrà riportare le seguenti clausole:

"L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Inps, Direzione Regionale Veneto, identificato con il CIG, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Inps della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'INPS."

ARTICOLO 13 - Risoluzione e Recesso. Nel caso in cui siano state rilevate e contestate complessivamente cinque inadempienze, l'INPS avrà la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa dell'Appaltatore e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva in ogni caso l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'INPS ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

Il contratto è risolto di diritto senza alcun termine di preavviso ex art. 1456 c.c., salva la facoltà di esecuzione in danno, nei seguenti casi:

- cessione dell'azienda;
- mancato rispetto di quanto previsto in tema di subappalto;
- fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione dell'attività, atti di sequestro o pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- mancato rispetto reiterato degli obblighi contributivi e previdenziali nei confronti del personale utilizzato nell'espletamento del servizio;
- sospensione arbitraria del servizio;
- negligenza o frode.
- violazione del divieto di cessione del contratto e del credito;
- gravi inadempienze alle obbligazioni assunte con il contratto d'appalto.

Il contratto, inoltre, si risolve ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre ai casi già indicati, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso in cui l'Inps accerti l'effettuazione di pagamenti senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010;
- nel caso di gravi e reiterate violazioni delle norme sulla sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
- accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- cumulo da parte della ditta appaltatrice di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto;

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l'Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c. nonché viene

fatta salva la facoltà dell' amministrazione di compensare l'eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell'Ente per il risarcimento del danno.

E' facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 giorni consecutivi, da comunicarsi alla ditta aggiudicataria mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

In caso di recesso la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 14 - Cessione di azienda e modifica Ragione Sociale della Ditta. La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, ovvero in caso di trasformazione, fusione od incorporazione di società, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento. Ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ARTICOLO 15 – Scorrimento Graduatoria. La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ARTICOLO 16- Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto è competente esclusivamente il Foro di Venezia.

ARTICOLO 17- Rinvio a norme di diritto vigente

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si rinvia al bando di gara e al disciplinare, al D.Lgs.vo n. 163/2006, nonché alle Leggi e Regolamenti in vigore.

